d'istruzione nei centri di istruzione e formazione professionali di competenza regionale, a tal fine accreditati dal Ministero della pubblica istruzione, in base agli accertamenti dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione. Ai fini dell'accreditamento di cui al comma 1, il *curriculum* dovrà prevedere unitamente agli insegnamenti tecnico - specialistici un ulteriore approfondimento delle discipline fondamentali. A conclusione dell'obbligo d'istruzione, gli ulteriori percorsi d'istruzione professionale o artigiana sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale. Gli attuali istituti professionali di Stato sono trasferiti alle regioni, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

**4. 82.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Nel biennio della scuola secondaria sono avviate forme sperimentali di interazione tra scuola e formazione professionali.

**4. 81.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I passaggi da un corso di istruzione e formazione ad un altro sono attuati in base ai seguenti criteri:

*a)* il passaggio ad una classe superiore di diverso indirizzo è consentito agli alunni che abbiano conseguito la promozione nella classe immediatamente precedente del corso di provenienza ed avviene ad anno scolastico concluso;

*b)* il passaggio tra classi parallele di indirizzi diversi è consentito, anche nel corso dell'anno scolastico, entro e non oltre il primo quadrimestre dello stesso anno;

*c)* il passaggio, nei primi due anni, da un corso di istruzione ad un altro si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi, appositamente organizzati nelle discipline previste dal piano di studio del corso cui si vuole accedere e non comprese in quello di provenienza;

*d)* il passaggio da un corso ad un altro, negli anni successivi ai primi due, si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità.

**4. 27.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 3 sostituire le parole da:* Nei primi due anni *fino a:* curriculum *con le seguenti:* Nei primi due anni, fatti salvi il curriculum nazionale e la caratterizzazione specifica dell'indirizzo.

**4. 127.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 3, sostituire le parole da:* Nei primi due anni *fino a:* curriculum *con le seguenti:* Nei primi due anni, considerata la sostanziale unitarietà del biennio e la relativa caratterizzazione specifica dell'indirizzo,.

**4. 47.** Lenti.

*Al comma 3, sostituire le parole:* è garantita *con le seguenti:* è agevolata.

**4. 123.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Al comma 3 dopo le parole:* è garantita *aggiungere le seguenti:* verificata la necessità.

**4. 124.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Al comma 3, sostituire le parole:* da un modulo all'altro anche di indirizzo diverso *con le seguenti:* a un'area o a un indirizzo diversi ovvero alla formazione professionale.

**4. 86.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* anche di indirizzo diverso *con le seguenti:* anche di aree e di indirizzi diversi.

**4. 87.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 3, sostituire le parole:* da un modulo all'altro anche di indirizzo diverso *con le seguenti:* da un indirizzo ad un altro indirizzo.

**4. 28.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* anche di indirizzo diverso *con le seguenti:* nell'ambito delle diverse aree e indirizzi del ciclo secondario.

**4. 29.** De Murtas.

*Al comma 3, dopo le parole:* indirizzo diverso *aggiungere le seguenti:* ed all'istruzione professionale e artigiana.

**4. 88.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 3, dopo le parole:* indirizzo diverso *aggiungere le seguenti:* e alla formazione professionale.

**4. 89.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 3, sostituire le parole da:* mediante *fino alla fine del comma con le seguenti:* Per sostenere tale possibilità le scuole secondarie e i centri di istruzione professionale in cui gli alunni si trasferiscono attivano apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

**4. 128.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 3, sostituire le parole da:* mediante *fino alla fine del comma con le seguenti:* Per sostenere tale possibilità le scuole secondarie in cui gli alunni si trasferiscono attivano apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

**4. 85.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* deliberate dal consiglio di classe.

**4. 129.** Bracco.

*Al comma 3, dopo le parole:* consiglio di classe *aggiungere le seguenti:* tenuto conto delle aspettative degli allievi e dei genitori.

**4. 5.** Acierno.

*Al comma 3, sostituire le parole:* al nuovo indirizzo *con le seguenti:* alla nuova scelta.

**4. 91.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* nel biennio del ciclo della scuola secondaria sono avviate forme sperimentali di interazione tra scuole e formazione professionale.

**4. 125.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* la programmazione del primo biennio deve farsi carico di attivare proposte differenziate, realizzando pienamente le possibilità offerte dall'autonomia per rispondere alle specifiche esigenze degli alunni.

**4. 126.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Ai fini del rilascio della qualifica professionale, sia le scuole secondarie che i centri e le agenzie aderenti al sistema di formazione professionale di competenza regionale, per essere riconosciute come sedi per la frequenza delle attività formative, devono richiedere ed ottenere l'accreditamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

**4. 92.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Nel primo anno, in coerenza con i principi di autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanea, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, anche stipulando apposite convenzioni con altri istituti secondari o con i centri di formazione professionale.

***4. 6.** Volontè, Tassone, Grillo, Teresio Delfino.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Nel primo anno, in coerenza con i principi di autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanea, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, anche stipulando apposite convenzioni con altri istituti secondari o con i centri di formazione professionale.

***4. 7.** Acierno.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Nei primi due anni verranno, inoltre, realizzate attività di orientamento finalizzate alla scelta degli indirizzi o al passaggio della formazione professionale per la conclusione dell'obbligo formativo.

**4. 127.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il raggiungimento dell'obbligo di istruzione e formazione può essere attuato negli istituti o nei centri di formazione professionale ovvero nell'esercizio dell'apprendistato. Le istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione, al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale, progettano e realizzano, nel corso del primo biennio della scuola secondaria, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti.

**4. 98.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Al comma 4, sostituire le parole da:* Nel corso del secondo anno *fino a:* sulla base di un accordo quadro *con le seguenti:* Una parte delle attività del secondo anno può essere realizzata, su richiesta dei genitori e sulla base di specifica programmazione

degli istituti secondari, mediante attività o iniziative formative da realizzare anche presso altri istituti, enti o agenzie di formazione professionale, secondo norme da definirsi mediante un accordo quadro.

**4. 99.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:* Nel corso del secondo anno *fino a:* sulla base di un accordo *con le seguenti:* Nel primo e nel secondo anno sono previste iniziative di assolvimento dell'obbligo da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di istruzione professionale. Tali iniziative prevedono percorsi formativi che garantiscono l'acquisizione di competenze di base, nonché quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 9 del 1999, per consentire la possibilità di scegliere, dopo l'obbligo, il percorso d'istruzione scolastica o professionale da seguire. I suddetti percorsi saranno organizzati sulla base di un accordo.

**4. 94.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* Nel corso *con le seguenti:* In base alle attitudini degli studenti, nel corso.

**4. 93.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole:* Nel corso del *aggiungere le seguenti:* primo e del.

**4. 8.** Volontè, Tassone, Grillo, Teresio Delfino.

*Al comma 4 sostituire le parole da:* se richiesto dai genitori *fino alla fine del comma con le seguenti:* possono essere realizzate delle attività integrative e opzionali, all'interno dei diversi moduli e in funzione completamente all'indirizzo prescelto, anche attraverso convenzioni esterne che mettano in contatto processi di apprendimento con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Questa interazione dell'insegnamento e delle esperienze didattiche con differenti iniziative formative avviene sulla base di una specifica programmazione degli Istituti secondari e nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione.

**4. 30.** De Murtas.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* richiesto dai genitori e.

**4. 31.** De Murtas.

*Al comma 4, sostituire le parole:* richiesto dai genitori *con le seguenti:* richiesto dagli alunni e dalle alunne.

**4. 137.** Sbarbati, Mazzocchin.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche *con le seguenti:* nei progetti educativi di istituto.

**4. 32.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole:* iniziative formative *aggiungere le seguenti:* a sostegno delle scelte inerenti l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età.

**4. 95.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 33.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* Tali attività *aggiungere le seguenti:* opzionali e di orientamento.

**4. 34.** De Murtas.

*Al comma 4, aggiungere in fine, i seguenti periodi:* Nell'ambito delle convenzioni di cui al presente comma sono previste iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo per gli alunni che richiedano di iscriversi ai centri di formazione professionale riconosciuti. Tali iniziative da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale, prevedono percorsi formativi che garantiscono l'acquisizione delle competenze di base nonché quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 9 del 1999, per consentire la possibilità di scegliere, al termine dell'obbligo scolastico, il percorso di istruzione o di formazione professionale da seguire, assicurando gli eventuali passaggi con le modalità previste al precedente comma 3.

**4. 96.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. L'obbligo di formazione si realizza nelle strutture di formazione professionale accreditate dalle regioni ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 1997 ovvero nell'esercizio dell'apprendistato.

**4. 97.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Sopprimere il comma 5.*

**4. 9.** Acierno.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. A conclusione dell'obbligo scolastico è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto dallo studente che ne indica le competenze acquisite mediante idonei descrittori definiti a livello nazionale riferiti ai risultati conseguiti nel curricolo ordinario sia anche nelle esperienze personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento, arricchimento e diversificazione dell'offerta formativa ed educativa.

**4. 104.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 5, sostituire le parole:* A conclusione *con le seguenti:* Al termine del primo biennio, in concomitanza con la conclusione.

**4. 100.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 5, sostituire le parole:* obbligo scolastico *con le seguenti:* obbligo di istruzione e formazione.

**4. 35.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 5, sostituire le parole da:* è rilasciata *fino alla fine del comma con le seguenti:* l'alunno deve sostenere un esame di Stato dal quale deve emergere anche un'indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

**4. 103.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Al comma 5, sostituire le parole:* e le competenze acquisite *con le seguenti:* , le competenze e i crediti formativi acquisiti.

**4. 10.** Volontè, Tassone, Grillo, Teresio Delfino.

*Al comma 5, aggiungere in fine le parole:* nonché l'eventuale debito formativo nelle singole materie fondamentali e di indirizzo.

**4. 101.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:* Il Ministero della pubblica istruzione, in collaborazione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce incentivi di carattere economico-fiscale per le piccole imprese e le attività di artigianato che ricorrano alle prestazioni stagistiche degli alunni.

**4. 102.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. Al compimento dell'obbligo scolastico è previsto un esame di Stato che attesta le competenze ed i crediti formativi acquisiti.

**4. 105.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le materie fondamentali e le materie di indirizzo, ogni scuola, di concerto con la regione e gli enti locali competenti, al fine di assicurare l'equilibrio territoriale dell'offerta formativa, predispone il progetto dell'istituto in merito alle attività complementari di studio. Essa organizza inoltre: la realizzazione di esperienze lavorative formative e *stage* esterni, rapportati alle realtà economiche e sociali del territorio; iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione Europea; corsi di formazione superiore non universitaria, con attestato finale di frequenza o specializzazione, disciplinato dalla regione: corsi di riqualificazione e aggiornamento per adulti; corsi di aggiornamento del personale docente e non docente; interventi di ricerca in conto terzi; cooperazione e scambi di informazioni e di esperienze con scuole straniere.

**4. 109.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 6, sostituire le parole:* le materie fondamentali e le materie di indirizzo *con le seguenti:* le discipline obbligatorie.

**4. 36.** Giovanardi, Follini.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 6, ovunque ricorra, sostituire la parola:* materie, *con la seguente:* discipline.

**4. 38.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 6, sostituire la parola:* fondamentali *con la seguente:* comuni.

**4. 37.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 6, dopo le parole:* possono essere realizzati *aggiungere le seguenti:* in Italia o all'estero.

**4. 106.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 6, dopo le parole:* brevi periodi *aggiungere le seguenti:* non eccedenti i 15 giorni l'anno.

**4. 48.** Lenti.

*Al comma 6, aggiungere in fine le parole:* , che siano espressione della connotazione socio-economica propria del territorio nel quale è ubicata la singola istituzione scolastica.

**4. 108.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con IFTS e università.

**4. 110.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-*bis*. L'integrazione degli studenti portatori di handicap nella scuola secondaria avviene ai sensi della legge 5 febbraio 1992, 104, e successive modificazioni.

**4. 107.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:* del ciclo secondario annuale o modulare, *con le seguenti:* della scuola secondaria superiore.

**4. 39.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire, le parole:* ciclo secondario *con le seguenti:* scuola secondaria.

*Conseguentemente, sostituire, nell'articolo 7, ovunque ricorrano, le parole:* ciclo secondario *con le seguenti:* scuola secondaria.

**4. 55.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole:* , annuale o modulare.

**4. 114.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 7,primo periodo, dopo la parola:* modulare *aggiungere le seguenti:* e delle attività previste al comma 6.

**4. 115.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole:* da un'area o.

**4. 40.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 112.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* l'ingresso nell'istruzione *con le seguenti:* l'accesso al sistema dell'istruzione.

**4. 111.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* nell'istruzione *con le seguenti:* nel sistema di istruzione e di formazione.

**4. 41.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 7, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:* , verificato il rispetto degli standard formativi adottati su scala nazionale per i diversi livelli del sistema scolastico.

**4. 42.** De Murtas.

*Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo:* –, in ogni caso, segnalata l'acquisizione di eventuali debiti formativi.

**4. 113.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Al termine del ciclo secondario, gli studenti sostengono un esame che rilascia un diploma che assume la denominazione dell'indirizzo e certifica in punti la ricchezza cognitiva ottenuta. Il titolo di studio è condizione necessaria per accedere all'iscrizione universitaria, ma non ha valore legale.

**4. 116.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 8, sostituire le parole:* del ciclo secondario, *con le seguenti:* della scuola secondaria superiore.

**4. 43.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 8, sopprimere le parole:* dell'area e.

**4. 44.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:* ovvero un esame di qualifica.

***4. 11.** Acierno.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:* ovvero un esame di qualifica.

***4. 12.** Volontè, Tassone, Grillo, Teresio Delfino.

*Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo:* Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta al termine del ciclo secondario nell'ambito della formazione professionale gli studenti sostengono un esame di Stato che dà il diritto di accedere alla formazione superiore non universitaria e ai corsi di diploma universitario dei settori affini.

**4. 45.** Widmann, Brugger, Zeller, Caveri, Detomas.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO VIGNALI 4. 131.

*Al comma 1, sostituire le parole:* La formazione superiore non universitaria, *con le seguenti:* L'istruzione e formazione tecnica superiore.

**0. 4. 131. 1. (ex 4. 119)** Aprea.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**0. 4. 131. 2. (ex 4. 132)** Voglino, Riva, Castellani.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

**0. 4. 131. 3. (ex 4. 09)** Napoli.

*Sopprimere i commi 9 e 10.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*.

*(Formazione superiore non universitaria e educazione degli adulti).*

1. La formazione superiore non universitaria è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le istituzioni scolastiche attivano iniziative di formazione degli adulti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**4. 131.** Vignali.

*Al comma 9, sostituire le parole:* La formazione superiore non universitaria *con le seguenti:* L'istruzione e formazione tecnico-professionale superiore.

**4. 119.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Ogni anno entro il 30 settembre la Conferenza Stato-Regioni riferisce al Parlamento, sulla frequenza, l'andamento ed i risultati in termini di accesso al mondo del lavoro disaggregati per Re-

gioni, dei corsi di istruzione professionale e artigiana e formazione superiore non universitaria.

**4. 118.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-*ter*.

*(Formazione permanente).*

1. Corsi di istruzione e formazione per adulti, anche nel quadro dell'attuazione di indirizzi comunitari o di accordi con gli enti locali, sono organizzati presso le istituzioni scolastiche di ogni grado e centri di formazione professionale.

2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione provvede, mediante regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare la formazione permanente secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* individuare i requisiti minimi necessari affinché le singole scuole o consorzi di scuole siano accreditate per l'avvio di corsi di istruzione e formazione per adulti;

*b)* impiegare un numero adeguato di personale docente per il quale deve essere previsto un progetto generale di riqualificazione professionale a fronte delle innovazioni programmatiche e metodologiche che si intendono introdurre;

*c)* adottare sistemi di verifica costanti della qualità dei corsi di formazione permanente.

**4. 120.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

Le iniziative di formazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**4. 132.** Voglino, Riva, Castellani.

*Al comma 10, sostituire la parola:* attivano *con le seguenti:* possono attivare.

**4. 119.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e dell'articolo 17 della legge n. 196 del 1997.

**4. 121.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

11. Tutta l'attività formativa svolta dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge deve essere sottoposta a monitoraggio da parte dell'Agenzia nazionale per la valutazione. I relativi risultati vengono pubblicati annualmente.

**4. 122.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Alla rubrica sostituire le parole:* al ciclo secondario *con le seguenti:* alla scuola secondaria.

***4. 51.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Alla rubrica sostituire le parole:* al ciclo secondario *con le seguenti:* alla scuola secondaria.

***4. 50.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Alla rubrica sostituire le parole:* al ciclo secondario *con le seguenti:* alla scuola secondaria.

***4. 130.** Dedoni.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.

2. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo dell'obbligo scolastico e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della Nazione.

3. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo avere conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di idoneità al termine della scuola di base.

4.Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata biennale.

5. Le discipline di insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:

*a)* approfondimento della struttura della lingua italiana;

*b)* due lingue straniere;

*c)* elementi di matematica applicata;

*d)* storia delle civiltà contemporanee;

*e)* nozioni di diritto pubblico;

*f)* elementi di geografia e di economia;

*g)* nozioni di scienze della comunicazione;

*h)* approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;

*i)* attività ginnico-sportiva;

*l)* nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

6. Gli insegnamenti di cui al comma 5 possono essere integrati con altre discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei singoli corsi.

7. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni debbono svolgere un periodo di apprendistato da effettuarsi a tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.

8. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali, lo Stato e gli enti pubblici territoriali debbono garantire comunque l'utilizzazione degli studenti in lavori di pubblica utilità con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché delle risorse territoriali.

9. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel quale saranno riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche che del datore di lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di apprendistato.

10. Ai fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi tributi sono a totale carico dello Stato.

11.L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.

12. Per quanto riguarda le discipline teoriche, esso è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, ad un massimo di venti ore settimanali ripartite in quattro giorni.

13. A seconda delle esigenze del corso l'orario può essere antimeridiano, pomeridiano o flessibile.

14. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.

15. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.

16. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.

17. La frequenza della scuola superiore del lavoro è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del

corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.

18. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole polo particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo medico-psico-pedagogico con funzioni di consulenza.

19. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per la materia di insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.

20. Presso i centri di cui al comma 19 funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazioni.

21. L'anno scolastico deve essere articolato tenendo conto delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.

22. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

23. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico-pratico di verifica.

24. A coloro che superano tale prova è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale, esclusa l'iscrizione all'università o ad istituti universitari.

25. A coloro che non superano tale prova è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo scolastico.

**4. 08.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.

**4. 07.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*.

1. La formazione superiore non universitaria si distingue in:

*a)* professionalizzazione post-secondaria;

*b)* formazione post-secondaria.

2. La professionalizzazione post-secondaria si attua attraverso la frequenza di corsi biennali abilitanti all'esercizio delle libere professioni, organizzati nei distretti territoriali in cui esistono istituti tecnici del tipo al quale i corsi si riferiscono.

3. Al termine dei corsi è rilasciato ai partecipanti, previo accertamento delle loro capacità operative, un diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione che consente l'iscrizione al rispettivo albo professionale.

4. La formazione post-secondaria è disciplinata a norma dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, degli articoli 183 e 143 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

**4. 05.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*.

*(Servizio regionale per l'istruzione).*

1. Le regioni istituiscono il « servizio per la qualità dell'istruzione », con i seguenti compiti:

*a)* elaborare *standard* minimi di qualità e sistemi di valutazione;

*b)* orientare e monitorare l'attività formativa delle istituzioni in relazione agli *standard* medi e ai risultati raggiunti;

*c)* offrire collaborazione e consulenza nel campo della ricerca pedagogica e didattica anche in riferimento alle esperienze dei paesi esteri.

**4. 06.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*.

*(Esigenze ordinamentali).*

1. Nella definizione degli ordinamenti e dei curricoli della scuola secondaria superiore si rispettano le seguenti esigenze:

*a)* la presenza in ogni percorso di studio sia delle conoscenze teoriche, in grado di incrementare il livello culturale, sia delle conoscenze pratiche, in grado di fornire una professionalità di base;

*b)* l'equilibrio, sebbene in proporzioni diverse e per tutti i piani di studio, fra le tre grandi aree del sapere: letterario-linguistico-artistica, socio-storico-antropologica, scientifico-matematico-tecnologica;

*c)* la connessione fra l'unitarietà e la differenziazione, nel campo dei curricoli nazionali;

*d)* la collaborazione sinergica e paritaria con le strutture del sistema della formazione professionale e la valorizzazione, ai fini dei rientri e della progressione interna nell'itinerario di istruzione e formazione delle esperienze acquisite in strutture del sistema della formazione professionale

2. Per assecondare particolari richieste professionali ed artistiche e per soddisfare specifiche attese produttive presenti nel territorio, possono essere istituiti corsi di scuola secondaria superiore ad ordinamento speciale, differenziati per durata, orario, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio.

3. L'orario settimanale delle lezioni della scuola secondaria superiore, varia da un minimo di 30 ore ad un massimo di 36 ore.

**4. 01.** Giovanardi, Follini.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*.

*(Criteri organizzativi).*

1. Nell'organizzazione della scuola secondaria superiore è perseguito un criterio di flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:

*a)* aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;

*b)* facilitanti il congiungimento delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;

*c)* convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.

2. Le istituzioni scolastiche, sulla base dei progetti educativi di istituto, possono modificare, entro limiti prefissati, i piani di studio e i programmi predisposti per il grado superiore dell'istruzione scolastica e per la totalità delle sue unità operative.

**4. 02.** Giovanardi, Follini.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*.

*(Natura del biennio e del triennio).*

1. I primi due anni della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

*a)* al consolidamento dei saperi fondamentali e generali;

*b)* all'abilitazione alla ricerca, in un itinerario culturale di scoperta e di progettazione;

*c)* alla padronanza delle prime conoscenze per grandi aree di professionalità.

2. Gli anni successivi ai primi due della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

*a)* all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze;

*b)* alla fruizione di sistemi concettuali, valoriali, espressivi e applicativi e al potenziamento dell'intenzionalità critica e riflessiva delle discipline, nella centralità del sapere tecnologico;

*c)* ad un incremento delle competenze professionali di base.

**4. 03.** Giovanardi, Follini.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*.

*(Piani di studio e orari).*

1. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

*a)* insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi;

*b)* insegnamenti comuni a più indirizzi;

*c)* insegnamenti specifici dei singoli indirizzi.

2. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore deve essere garantita una soglia oraria minima agli insegnamenti comuni. Negli anni successivi ai primi due il rapporto orario tra insegnamenti comuni e altri insegnamenti può variare nel senso di una contrazione progressiva dei primi e di una estensione dei secondi. Particolari modalità curricolari possono essere apprestate per rendere agevole agli studenti la costruzione di percorsi di istruzione e di formazione individualizzati, la cooperazione collegiale e interdisciplinare nell'ambito di un progetto, la comprensione della propria vocazione verso cui orientarsi.

**4. 04.** Giovanardi, Follini.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*.

1. L'educazione degli adulti e la formazione continua si realizzano nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge 17 maggio 1999, n. 144.

**4. 09.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.